

Bruxelles, 14 novembre 2025
(OR. en)

12312/1/25
REV 1 ADD 1

ECOFIN 1115	EF 272
CADREFIN 156	TELECOM 272
CODEC 1177	IA 111
COMPET 823	CULT 92
RECH 366	AUDIO 73
ENER 414	INDEF 88
TRANS 349	COARM 152
ENV 780	CONOP 50
EDUC 344	
<i>ECB</i>	<i>EIB</i>

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 29 agosto 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2025) 3802 annex

Oggetto: ALLEGATO
del
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078 per quanto
riguarda gli investimenti strategici nel settore della difesa di cui agli
orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3802 annex.

All.: C(2025) 3802 annex

Bruxelles, 3.11.2025
C(2025) 3802 final/2

ANNEX

ADDENDUM

This document corrects document C(2025) 3802 final of 28.8.2025.

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the linked Staff Working Document SWD(2025) 820 final.

The text shall read as follows:

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078 per quanto riguarda gli
investimenti strategici nel settore della difesa di cui agli orientamenti sugli investimenti
per il Fondo InvestEU**

{SWD(2025) 820 final}

ALLEGATO

Il punto 2.10 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 è sostituito dal seguente:

"2.10 Investimenti strategici

Le operazioni di finanziamento o di investimento nell'ambito di InvestEU possono contribuire ad attività che rivestono importanza strategica per l'Unione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Tali attività sono considerate investimenti strategici se:

- a) riguardano progetti e destinatari finali associati con rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione, dei suoi Stati membri o dei paesi associati al programma InvestEU ("paesi associati"), in particolare investimenti nei settori della difesa e dello spazio e nella cibersicurezza:
 - i) per la difesa, investimenti in tecnologie e prodotti per la difesa sviluppati principalmente per applicazioni militari;
 - ii) per lo spazio, investimenti nei prodotti seguenti:
 - orologi atomici (compresi quelli per i sistemi di posizionamento Galileo);
 - veicoli spaziali strategici (compresi i veicoli di lancio per i sistemi spaziali controllati dall'Unione); nonché
 - prodotti spaziali definiti in un elenco deciso dalla Commissione su base annua e comunicato al comitato direttivo;
 - iii) per la cibersicurezza, investimenti incentrati esclusivamente sullo sviluppo e sulla diffusione di strumenti e soluzioni di cibersicurezza, anche quando questi fanno parte della diffusione o del potenziamento di reti digitali e infrastrutture di dati;

oppure

- b) contribuiscono alla resilienza dell'Unione in settori di importanza strategica, come stabilito nelle sezioni 6.1.1.8, 6.2.1.1 e 6.4.1.1, difendendo e rafforzando catene del valore strategiche e mantenendo e rafforzando attività di importanza strategica per l'Unione, inclusi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), in settori quali infrastrutture critiche, tecnologie trasformative, innovazioni rivoluzionarie e mezzi di produzione critici per le imprese e i consumatori.

Per le operazioni dirette, il partner esecutivo garantisce che gli investimenti strategici rispettino le limitazioni indicate di seguito. Per le operazioni indirette, il partner esecutivo esige per contratto che l'intermediario finanziario garantisca il rispetto delle stesse limitazioni.

Si applicano limitazioni ai destinatari finali che rientrano nel punto a) del primo paragrafo, salvo nel caso di operazioni dirette inferiori a 10 000 000 EUR e transazioni nell'ambito di operazioni indirette inferiori a 10 000 000 EUR.

Ai fini delle limitazioni definite nella presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "controllo": la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- b) "gestione esecutiva": l'organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
- c) "entità di un paese terzo non associato": un'entità giuridica stabilita in un paese terzo non associato o che, laddove sia stabilita nell'Unione o in un paese associato, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato. Il luogo dello stabilimento dell'entità giuridica è determinato dall'ubicazione della sua sede legale.

Un destinatario finale che rientra nel primo comma, lettera a), è dotato di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non è controllato da un paese terzo non associato o da entità di paesi terzi non associati.

Qualora il destinatario finale che rientra nel primo comma, lettera a), partecipi a un investimento strategico nel settore della connettività 5G, le misure e i piani di attenuazione dei rischi, conformemente al pacchetto di strumenti dell'UE sulla cibersicurezza del 5G¹ si applicano anche ai suoi fornitori. Tali fornitori comprendono in particolare venditori e produttori di apparecchiature di telecomunicazione e altri fornitori terzi, quali fornitori di infrastrutture cloud, fornitori di servizi gestiti, integratori di sistemi, contraenti addetti a sicurezza e manutenzione e produttori di apparecchiature di trasmissione.

A titolo di deroga, un'entità giuridica di cui al primo comma, lettera a), coinvolta in un investimento strategico nel settore della difesa, dotata di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e soggetta al controllo di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato, è considerata ammissibile ad agire in veste di destinatario in uno dei casi seguenti:

- dimostra di aver ricevuto una garanzia, approvata dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilita, nell'ambito di un programma di difesa che ha ricevuto il contributo finanziario dell'UE²;
- dimostra di aver ricevuto in maniera tempestiva, specificamente ai fini dell'operazione, una garanzia approvata dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilita. Tale garanzia assicura che il coinvolgimento in un'azione di una tale entità giuridica non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi

¹ Gruppo di cooperazione NIS, *Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures*, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468.

² Figurano in tale contesto, tra l'altro, i programmi seguenti:
regolamento (UE) 2018/1092;
regolamento (UE) 2021/697;
regolamento (UE) 2023/1525;
regolamento (UE) 2023/2418;
regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio.

di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/523. La garanzia dimostra in particolare che, ai fini dell'operazione: sono in atto misure volte ad assicurare che:

i) il controllo sul destinatario finale non sia esercitato in modo tale da vincolare o limitare la sua capacità di svolgere le attività di difesa finanziate dall'operazione; e

ii) l'accesso di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato a informazioni sensibili o classificate relative alle attività di difesa finanziate dall'operazione sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'operazione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

A titolo di deroga, un'entità giuridica di cui al primo comma, lettera a), coinvolta in un investimento strategico nel settore spaziale, dotata di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e soggetta al controllo di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato, è considerata ammissibile ad agire in veste di destinatario finale se ha ricevuto la deroga della Commissione concessa ai sensi dei principi riguardanti le entità ammissibili di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/696.

Il partner esecutivo deve segnalare alla Commissione qualsiasi deroga concessa alle limitazioni di cui alla presente sezione 2.10.

Mentre l'operazione di finanziamento e di investimento è coperta dalla garanzia dell'Unione, il destinatario finale di cui al punto i) riceve le approvazioni pertinenti dagli Stati membri o dal paese associato in cui è stabilito, secondo le procedure nazionali vigenti, al fine di trasferire la proprietà o concedere in licenza esclusiva a paesi terzi non associati o a entità di paesi terzi non associati i diritti di proprietà intellettuale, qualora tali diritti derivino direttamente da tali operazioni."